

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1771}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**MOAVERO MILANESI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**BONAFEDE**)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**SALVINI**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**TRIA**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019

Presentato il 10 aprile 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Scopo, portata e motivi del provvedimento.

L'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente di tale organismo, che è stata assegnata alla città di Roma in occasione della riunione dell'Uffi-

cio di Presidenza dell'AP-UpM, svoltasi a Bruxelles il 13 luglio 2018.

Controparte per la firma dell'Accordo è la Presidenza di turno dell'AP-UpM, esercitata per il 2018 e fino a febbraio 2019 dal Parlamento europeo.

L'AP-UpM costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che rende possibile un dialogo permanente tra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo. Essa contribuisce a rafforzare la visibilità e la trasparenza di tale processo e, di conseguenza, ad avvicinare l'UpM agli interessi e alle aspettative dei cittadini.

Anche grazie alla sua collocazione a Roma, nel centro del Mediterraneo, il Segretariato permanente fornirà un contributo concreto al consolidamento dell'AP-UpM e svolgerà un ruolo di primaria importanza per il superamento delle situazioni di crisi che interessano l'area.

Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti. Assisterà inoltre la Presidenza annuale, coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

In base all'Accordo, la sede del Segretariato permanente sarà all'interno del complesso monumentale « Buon Pastore », in via della Penitenza, 37, concesso a titolo gratuito dalla città di Roma. L'Accordo disciplina la messa a disposizione di tale immobile e regola nel dettaglio i privilegi e le immunità che l'Italia è tenuta ad accordare a tale struttura.

Illustrazione del contenuto dell'Accordo.

L'Accordo si compone di sette articoli, che riprendono clausole conformi utilizzate per analoghi accordi di sede.

L'articolo 1 reca le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo 2, riferito ai locali messi a disposizione del Segretariato permanente dal Governo italiano, dettaglia gli aspetti relativi ai costi di messa in opera e di gestione e a quelli collegati alla manutenzione e all'occupazione della struttura.

L'articolo 3 prevede la concessione al Segretariato permanente, da parte del Governo italiano, delle immunità e dei privilegi specificati nell'Allegato II.

L'articolo 4 disciplina la responsabilità internazionale derivante, nel territorio italiano, dalle attività del Segretariato permanente e del suo personale.

L'articolo 5 dispone in merito alle modifiche e all'entrata in vigore dell'Accordo; l'articolo 6 riguarda la risoluzione di eventuali controversie; infine, l'articolo 7 definisce le modalità di entrata in vigore.

Le agevolazioni previste dalle lettere g) e h) del paragrafo 1 della clausola 11 dell'Allegato II devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che ai membri del personale che non sono cittadini italiani e non sono residenti permanenti in Italia spetta solo una volta entro diciotto mesi la possibilità di importare o, alternativamente, di acquistare un solo veicolo.

Illustrazione dell'articolato del disegno di legge.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli. Con gli articoli 1 e 2 si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo, al quale è data piena esecuzione dalla data della sua entrata in vigore. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono gli oneri per il bilancio dello Stato e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 5 definisce l'entrata in vigore della legge.

L'Accordo non necessita di disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale, fatte salve le autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 3.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM) è propedeutico allo stabilimento in Italia della sede del costituendo Segretariato permanente di tale organismo, che è stata assegnata alla città di Roma in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'AP-UpM, svoltasi a Bruxelles il 13 luglio 2018.

Controparte per la firma dell'Accordo è la Presidenza di turno dell'AP-UpM, esercitata dal Parlamento europeo.

L'AP-UpM costituisce la dimensione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), che rende possibile un dialogo permanente tra i Parlamenti delle due sponde del Mediterraneo. Essa contribuisce a rafforzare la visibilità e la trasparenza di tale processo e, di conseguenza, ad avvicinare l'UpM agli interessi e alle aspettative dei cittadini.

Il Segretariato permanente avrà il compito di assicurare il raccordo tra la Presidenza di turno, l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni permanenti. Assisterà, inoltre, la Presidenza annuale, coadiuvando l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio del proprio mandato quadriennale.

Dato l'interesse a ospitare la sede del Segretariato, la città di Roma, capitale della Repubblica, si è impegnata, con memoria della giunta capitolina n. 35410 del 12 novembre 2018, a concedere in comodato gratuito a tempo indeterminato i locali definiti nell'Allegato I all'Accordo stesso, all'interno del complesso monumentale « Buon Pastore », in via della Penitenza 37. Ciò non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto la città di Roma prevede di mettere a disposizione del Segretariato i menzionati locali, già di proprietà dell'ente stesso. Non vi saranno costi per la messa in opera dei locali, in quanto essa ha già provveduto a ristrutturarli rendendoli funzionali all'utilizzo da parte dell'AP-UpM. L'ente territoriale si farà inoltre carico dei costi di manutenzione straordinaria dell'edificio con fondi del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente. Per la manutenzione ordinaria e per le spese di avvio – il cui costo, date le dimensioni dei locali, è stimabile in via cautelativa forfetariamente in 10.000 euro annui a partire dal 2019 – l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge prevede l'erogazione di un contributo forfetario a Roma Capitale, ente proprietario dell'immobile individuato come sede. Nessun onere discende dalla gestione dell'immobile (ad esempio per le pulizie) in quanto, come esplicitamente previsto dall'articolo 2 dell'Accordo, le spese di gestione del Segretariato sono integralmente a carico del bilancio dell'AP-UpM.

L'Allegato II definisce i privilegi e le immunità riconosciuti dall'articolo 3 dell'Accordo al Segretariato, ai rappresentanti degli Stati membri, ai membri del personale e agli esperti. Le agevolazioni previste dalle lettere *g)* e *h)* del paragrafo 1 della clausola 11 dell'Allegato II devono essere interpretate restrittivamente, nel senso che ai membri del personale che non sono cittadini italiani e non sono residenti permanenti in Italia spetta solo una volta entro diciotto mesi la

possibilità di importare o, alternativamente, di acquistare un solo veicolo.

Dalle disposizioni dell'Allegato II non discendono effetti negativi per la finanza pubblica alla luce della circostanza che fino ad oggi non vi è stato personale del Segretariato residente in Italia. Si tratta, pertanto, di una rinuncia a maggior gettito.

La clausola 2 dell'Allegato II non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto la sicurezza dei locali e dell'ordine pubblico nelle loro vicinanze continueranno ad essere assicurati dalle Forze di polizia che già garantiscono la sicurezza nel territorio di Roma, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La clausola 5 dell'Allegato II non comporta nuovi o maggiori oneri, risolvendosi esclusivamente nell'impegno del Governo a un'attività meramente amministrativa volta a garantire la fruizione da parte del Segretariato dei servizi pubblici necessari al suo corretto funzionamento (elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, *internet* eccetera) o a eliminare eventuali ostacoli. Sul punto si ribadisce, peraltro, che l'immobile dispone già dei servizi pubblici necessari al funzionamento.

L'Allegato I prevede altresì che l'Italia fornirà al Segretariato, almeno per una fase iniziale, un contabile. A tale fine, il disegno di legge autorizza, in via prudenziale, l'erogazione di un contributo forfetario annuo al Segretariato generale dell'AP-UpM. L'onere finanziario è parametrato sulla media aritmetica della retribuzione (lordo amministrazione) delle posizioni economiche della terza area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (45.443 euro). Il contributo forfetario è quantificato in 25.000 euro annui, corrispondenti al 50 per cento di tale valore, in ragione delle dimensioni della sede e della quantità di attività da svolgere, con un arrotondamento per eccesso volto a tenere conto di eventuali oneri di missione o di rimborsi di spese di altra natura.

Le restanti disposizioni dell'Accordo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mere definizioni o di disposizioni di carattere ordinamentale.

Il provvedimento, pertanto, reca nuovi oneri per il bilancio dello Stato per 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo si rende necessario per ospitare in Italia la sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare della ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi di carattere normativo o amministrativo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente l'autorizzazione alla ratifica dell' "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 13.02.2019


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 19 FEB. 2019

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Oneri)

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore di Roma Capitale, di un contributo forfetario pari a euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal paragrafo 2 dell'Allegato I all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata l'erogazione, in favore dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, di un contributo forfetario annuo di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2019.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 35.000

annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT BETWEEN THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY
OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN AND THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING
THE PREMISES OF THE PERMANENT SECRETARIAT
LOCATED IN ITALY**

The Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, on the one hand, and the Government of the Italian Republic, on the other hand,

Having regard to the Barcelona Declaration of 28 November 1995 establishing the Euro-Mediterranean Partnership;

Mindful that, within the framework of the Barcelona Declaration, the European Parliament was invited to approach other parliaments with a view to launching the Euro-Mediterranean parliamentary dialogue and whereas, in response to this invitation, a Euro-Mediterranean Parliamentary Forum was set up in October 1998;

Having regard to the Fifth Conference of Euro-Mediterranean Foreign Ministers held in Valencia on 22-23 April 2002, which agreed to recommend the conversion of the Euro-Mediterranean Parliamentary Forum into a Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA), as proposed by the European Parliament in its resolution of 11 April 2002;

Having regard to the decision taken by the Euro-Mediterranean Conference of Ministers of Foreign Affairs held in Naples on 2-3 December 2003, as a result of the recommendation adopted in Naples on 2 December 2003 by the Fifth Euro-Mediterranean Parliamentary Forum, to formally establish the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly as the parliamentary dimension of the Partnership set up by the Barcelona Declaration;

Having regard to the Joint Declaration of the Paris Summit for the Mediterranean of 13 July 2008, which launched the Union for the Mediterranean and also attested that the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly will be the legitimate parliamentary expression of the Union for the Mediterranean;

Having regard that at its sixth plenary session, held in Amman on 13-14 March 2010, the EMPA's name was changed to Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM), followed by the integration of PA-UfM's activities within the UfM's structure and projects;

Having regard to the Rules of Procedure of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, as approved in Cairo by the Plenary on 29 April 2018;

Having regard to the decision taken by the Bureau of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean, on 13 July 2018 in Brussels, to locate the seat of the Permanent Secretariat of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean in Rome;

Have agreed as follows:

Article 1 Definitions

In this Agreement:

- a) “RoP” means the Rules of Procedure of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean and any legal document attached to them;
- b) “Secretariat” means the Permanent Secretariat of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean;
- c) “Government” means the Government of the Italian Republic;
- d) “competent Italian authorities” means the national or local authorities of the Italian Republic, in accordance with the laws, regulations, administrative provisions and customs of the Italian Republic;
- e) “Premises” means:
 - i. any building owned, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Secretariat in the territory of the Italian Republic for the purpose of exercising the Secretariat’s Official Activities, including support facilities;
 - ii. with the concurrence of the Government, and for the duration of such use, any building in the territory of the Italian Republic which is temporarily used by the Secretariat;
- f) “Assembly” means the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean;
- g) “property of the Secretariat” means all property, including funds, income, and other assets owned, leased, held or administered by the Secretariat under arrangements of trust, endowment, pledge, or otherwise, in furtherance of its Official Activities;
- h) “Representatives” means the representatives of Members of the Assembly, their alternates and their advisers attending meetings of or with the Secretariat;

- i) “staff members” means the Secretary General and persons directly attached to the Secretariat, with the exception of those recruited locally and paid at hourly rates;
- j) “family members” means the spouse and dependent members of the immediate family, forming part of the household of a staff member;
- k) “Period of Occupancy” means the period from the date when the Secretariat first takes occupancy of the Premises;
- l) “Official Activities” means all the activities of the Secretariat, which are authorised by the RoP or by the Bureau in accordance with the RoP;
- m) “Permanent residents of Italy” means staff members who, immediately before taking up their duties at the Secretariat’s Premises in Italy, have been residing in Italy;

Article 2

The Premises

1. The Government shall place at the disposal of the Secretariat, free of charge, the buildings of which the location and description are set out in Annex I.
2. The resulting costs of putting the buildings referred to in Paragraph 1 to operational use by the Secretariat shall be borne by the Government. The running costs of the Secretariat shall be borne by the Assembly’s budget.
3. Maintenance work on the building referred to in Paragraph 1 and the expenditure relating thereto shall be borne by the Government in accordance with the principles laid down in Annex I.
4. The building referred to in Paragraph 1 shall remain the property of Roma Capitale and shall be returned to Roma Capitale at the end of the Period of Occupancy, in accordance with the principles laid down in Annex I.
5. In order to facilitate the application of this Agreement, the Head of the Secretariat shall notify the Government of any occupancy of land or buildings in Italy other than those referred to in paragraph 1 for the conduct of the Official Activities of the Secretariat. Where buildings are temporarily occupied by the Secretariat for the conduct of its Official Activities, such buildings shall be accorded the status of the Premises.
6. Italy shall adopt all necessary measures to facilitate the development, occupancy and functioning of the Premises by the Secretariat and, according to the Italian legislation, all related work shall be considered of State interest for Italy.

Article 3
Privileges and Immunities

The Government shall grant the Secretariat the privileges and immunities set forth in Annex II.

Article 4
Liability

1. The international liability arising from the activities of the Secretariat on the Italian territory, including those resulting from any act or omission by representatives, staff members, experts or any other person employed by the Secretariat in the performance of their duties, shall fall entirely on the Secretariat itself and shall not be borne by the Italian Republic.
2. The Secretariat shall indemnify the Government against:
 - a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Secretariat, and
 - b) any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by a representative, a staff member, an expert or any other person employed by the Secretariat.

Article 5
Modifications and implementation arrangements

1. At the request of the Government or of the Secretariat, consultations shall take place on the implementation or modification of this Agreement.
2. The arrangements on the implementation of this Agreement between the competent Italian Authorities and the Secretariat resulting from the consultations provided for in Paragraph 1 shall take effect on the date of signature.
3. Mutually agreed modifications to the Articles of this Agreement and to the Annexes I and II resulting from the consultations provided for in Paragraph 1 shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Secretariat that the necessary ratification procedures have been completed.

4. This Agreement shall apply in full compliance with applicable international law and the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

Article 6
Settlement of Disputes

Any dispute between the Government and the Secretariat concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by means of direct negotiations and consultations between the Parties.

Article 7
Entry into force and termination


1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Government shall have notified the Secretariat that the necessary ratification procedures have been completed.

2. Either Party may terminate this Agreement with one year's written prior notice to the other Party.

Done in duplicate in English.

For the Parliamentary
Assembly of the Union for
the Mediterranean
The President of the
European Parliament

For the Government of the
Italian Republic
The Minister of Foreign
Affairs and International
Cooperation



Done at Brussels on 5/2/2019

Done at Rome on 9/2/2019


ANNEX I

This Annex relates to the Premises (as defined in this Agreement)

Premises for occupancy under Article 2.1

1. The Premises of the Secretariat shall be delimited within the monumental complex “Buon Pastore”, in Via della Penitenza, 37, Rome as shown in the plan at the end of this Annex.
2. The Premises will be equipped with ICT stations and may be staffed by persons seconded by national parliaments, the European Parliament, the European External Action Service, as well as by diplomatic staff of the UfM member countries who are already present in Italy. Italy shall also put an accounting officer at the disposal of the Secretariat, at least for the initial phase.
3. A detailed inventory of components, systems, equipment and plant shall be agreed when the Secretariat takes effective occupancy of the Premises.

COMUNE DI ROMA
VIA DELLA PENITENZA, 37 - ROMA
PIANO P02



ANNEX II - PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Clause 1

Inviolability of the Premises

1. The Premises shall be inviolable. No officer or official of the Italian Republic, or other person exercising any public authority within the Italian Republic, shall enter the Premises to perform any duties therein without the Head of the Secretariat's consent.
2. The Head of the Secretariat's consent to such entry shall be presumed in the event of a natural calamity, fire or other emergency requiring immediate action in the interest of public safety.
3. The Premises shall not be used in any way that is not compatible with the Official Activities of the Secretariat.

Clause 2

Protection of the Premises

The competent Italian authorities shall take such measures, as they consider necessary for the protection of the premises of the Secretariat and for the maintenance of order in its vicinity. In addition the competent Italian authorities may, at the request of the Head of the Secretariat, take such measures inside the premises of the Secretariat.

Clause 3

Inviolability of archives

1. The archives of the Secretariat shall be inviolable. The inviolability conferred by this paragraph shall extend to all records, correspondence, documents, manuscripts, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings and any other media, wherever they may be, belonging to or held by the Secretariat and to all the information contained therein.

Clause 4

Immunities of the Secretariat

1. Within the scope of its Official Activities, the Secretariat shall have immunity from jurisdiction and execution except:
 - a) to the extent that the Head of the Secretariat waives it in a particular case. However, the Secretariat shall be deemed to have waived this immunity if, upon receiving a request to waive immunity submitted by the national authority before which the case is brought or by the opposing party, it has not given notice, within fifteen days after receipt of the request, that it does not waive such immunity;

- b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle belonging to or operated on behalf of the Secretariat or in respect of a traffic offence;
- c) in the event of the attachment, pursuant to a decision by the administrative or judicial authorities, of the salaries, wages and emoluments owed by the Secretariat to a member of its staff.

2. Subject to Paragraph 1, the Secretariat's property and assets wherever situated shall be immune from any form of administrative or provisional judicial constraint such as requisition, confiscation, expropriation or attachment, except in so far as may be temporarily necessary in connection with the prevention of and investigation into accidents involving vehicles belonging to or operated on behalf of the Secretariat.

The immunity conferred by Paragraphs 1 and 2 shall extend to the means of transport which the Secretariat uses in its Official Activities, including those which it hires or borrows for such purpose. The Secretariat shall take all necessary measures to ensure that the means of transport used in its Official Activities may be identified.

Clause 5 Services

1. The Government shall use its best endeavours to ensure that the Secretariat is supplied with the public services necessary for the proper functioning of the Secretariat, including electricity, water, gas, post, telephone, collection of refuse and fire protection. In the event of interruption or threatened interruption of any such services, the Government shall take all reasonable steps to ensure that the activities of the Secretariat are not adversely affected.
2. The Government shall take all the appropriate measures to grant the Secretariat the widest possible access to the Internet and other communication channels.
3. The Secretariat shall have the right to install and to operate telecommunications systems at the Premises. The Government shall arrange for the necessary authorizations to be issued in good time to the Secretariat for the installation and operation of fixed and mobile antennas as well as any other equipment related to satellite radio communications.

Clause 6 Flag and emblem

The Secretariat shall be entitled to display its flag and emblem and the flags of its members and cooperating states on the Premises and on the means of transport which it uses in its Official Activities.

Clause 7
Exemption from taxes

1. The Secretariat and its properties, in the conduct of its Official Activities, shall be exempt from all direct taxation.
2. In respect of purchases, services and transactions effected in the course of its Official Activities, the Secretariat shall be exempt from all indirect taxation.
3. Notwithstanding paragraph 2, the following applies:
 - a) The Secretariat shall be exempt from value-added tax (“imposta sul valore aggiunto – IVA”) on substantial purchases connected with the conduct of its Official Activities and the discharge of its functions. For the purposes of this Agreement, "substantial purchases" means purchases of goods or the provision of services for which the value of the invoice exceeds the limit established by national regulations applicable to the international organizations in Italy.
 - b) The Secretariat shall be exempt from customs duties and all other taxes, prohibitions or restrictions on goods of any kind imported or exported by the Secretariat in the course of its Official Activities.
 - c) The Secretariat shall be exempt from value-added tax (“imposta sul valore aggiunto – IVA”), customs duties and any other duties in respect of the purchase and import of three vehicles for the Secretariat’s official use and of their spare parts. The Secretariat shall also be exempt from motor vehicle taxes on such vehicles, which shall be registered with a special series. Fuel and lubricants for those vehicles may be purchased or imported free of customs duties, within quantitative limits granted to the diplomatic missions accredited to the Italian Republic.
4. The Secretariat shall be exempt from local property taxes and business rates, land registration, mortgage and land duties, including stamp duty on deeds, contracts and formalities that are instrumental to the grant of the use of the Premises and to those purchases, services and transactions that are necessary to undertake the Secretariat’s Official Activities.
5. The Secretariat shall also be exempt from excise duty and related surcharges on electricity and natural gas consumed within the Premises except for installation for private use.
6. The exemptions and concessions under this Clause shall not apply to duties and taxes, which are no more than payments for public utility services.

Clause 8
Exemption from financial controls

Without being subject to any financial controls by Italian Authorities, regulations or moratoria of any kind, in order to conduct its Official Activities the Secretariat may freely:

- a) purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;
- b) maintain and operate foreign or local accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in or outside of the Italian Republic;
- c) transfer its funds, securities, gold, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

Clause 9
Communications

1. All communications directed to the Premises or to its staff at the Premises, and all outward communications from the Premises, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.

2. The Secretariat shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags which shall enjoy the same privileges and immunities of diplomatic couriers and bags.

Clause 10
Representatives

Representatives shall enjoy

- a) exemption from charges for visas;
- b) the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State they represent;
- c) the same customs facilities as regards their personal luggage as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents.

Clause 11
Staff members

1. Staff members shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:

- a) immunity from seizure of official baggage;
- b) immunity from legal process of any kind with respect to words spoken or written, and all acts done by them in the performance of their official functions, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to perform such functions;
- c) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on salaries, emoluments and indemnities paid to them by or on behalf of the Secretariat;
- d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on income other than that provided for in c) derived from sources outside the Italian Republic;
- e) exemption with respect to themselves, their family members and persons in their domestic service following them, from all forms of immigration restrictions and alien registration;
- f) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may freely take their foreign securities or foreign currency out of the Italian Republic, or effect transfers thereof outside the Italian Republic not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation. Staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy may, during their employment at the Secretariat or at the termination of such employment, export from the Italian Republic any sum received from the Secretariat as well as an amount equal to the total amount of funds in any currency imported into the Italian Republic through authorized organs, not exceeding the limit established by the existing EU and national regulation;
- g) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to import free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on imports, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one motor vehicle in one or more separate shipments which shall be dispatched within a reasonable period of time and, in any event, within 18 months of taking up their post at the Secretariat.

- h) for staff members who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, the right to purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months of the date on which employment commenced at the Secretariat. Such a vehicle may not be sold within 36 months of the date of purchase in Italy.
2. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic shall issue to staff members and members of their families forming part of their households, an identity card specifying the holder's status.
 3. Upon request of the Secretariat, the Ministry of foreign affairs and international cooperation may authorize family members forming part of the household of a staff member, to carry out self-employed or salaried work in Italy. The aforementioned family members and their employers shall be subject to applicable Italian taxation, social security and employment law. Should a family member wish to undertake new employment or restart work that has already ended, the Secretariat shall make a new authorization request pursuant to this paragraph. Privileges and immunities provided for in this Agreement shall not apply to work activities authorized pursuant to this paragraph.
 4. In addition to the privileges and immunities specified in this Clause, the Head of the Secretariat shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to ambassadors who are heads of mission but who are not Italian nationals or permanent residents of Italy.
 5. The Secretariat shall communicate annually to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation a list of its staff and eventual variations.
 6. The paragraph 1, letter f), and paragraph 2 shall also apply to persons in the domestic service of staff members of the Secretariat for the duration of the mission of the latter.
 7. Tenancies of immovable residential property for staff members are exempted from registration duty. For the purposes of the application of the exemption, the staff concerned shall submit to the competent office of the Revenue Agency a certificate of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation showing the existence of the requirements necessary to grant the tax benefit.
 8. During their period of employment with the Secretariat, Staff members, Members of their families and their domestic servants, experts and their Members of family shall be allowed to continue to drive motor vehicles using

their own valid foreign driving licence, provided the holder is in possession of a valid identity card issued by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation as foreseen in Paragraph 2, or to obtain an Italian driving licence on presentation of their valid foreign driving licence, in which case the licence obtained shall be valid only for the period in which the holder is employed by the Secretariat.

Clause 12
Experts

Experts shall enjoy the same privileges in respect of currency and exchange regulations as are accorded in the Italian Republic to diplomatic agents of the State of which they are residents.

Clause 13
Social security

1. The Secretariat shall ensure that staff members are covered by adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State, providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of a staff member, identified in accordance with the relevant regulation.
2. The staff members shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a volunteer basis and consequently benefit from it.
3. Complementary agreements or arrangements, as appropriate, can be concluded in order to entitle the staff members to benefit from services provided by the Italian public health system.
4. The provisions of Paragraph 2 shall apply to the members of the families of staff members, unless they are self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by the Italian Republic.

Clause 14
Special provisions

1. Without prejudice to their privileges and immunities, all persons enjoying privileges and immunities under this Annex and the present Agreement shall have the duty to respect the laws and regulations in force within the territory of the Italian Republic and shall not interfere in the internal affairs of the State.

2. The privileges and immunities accorded under the Annex and the present Agreement are not established for the personal benefit of the beneficiaries. They are solely conferred in the interest of the Secretariat, especially to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the Assembly and the complete independence of the persons concerned.
3. The Assembly and Secretariat shall cooperate at all times with the appropriate Italian Authorities to facilitate the enforcement of the Italian laws and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the above mentioned privileges and immunities.
4. The Secretariat shall have the right and the duty to waive the immunities of its personnel when it considers that such immunities would hinder the normal course of justice, and that it is possible to waive them without prejudicing the interests of the Assembly. The Secretariat shall communicate to the appropriate Italian Authorities the waiver of the immunities as soon as possible and at the latest within one month.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL
SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA**

Il Governo della Repubblica Italiana, da una parte, e l'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, dall'altra,

Considerata la Dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995 che istituisce il partenariato Euro-Mediterraneo;

Considerato che, nel quadro della Dichiarazione di Barcellona, il Parlamento europeo è stato invitato a rivolgersi ad altri parlamenti nella prospettiva di avviare il dialogo parlamentare Euro-Mediterraneo, e che, in risposta a questo invito, è stato costituito un Forum parlamentare Euro-Mediterraneo nell'ottobre 1998;

Considerata la quinta Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Valencia il 22 e 23 aprile 2002, che ha convenuto di raccomandare la trasformazione del Forum parlamentare Euro-Mediterraneo in una Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (APEM), come proposto dal Parlamento europeo nella risoluzione dell'11 aprile 2002;

Considerata la decisione della Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri degli Esteri tenutasi a Napoli il 2 e 3 dicembre 2003, a seguito delle raccomandazioni adottate a Napoli il 2 dicembre 2003 dal quinto Forum parlamentare Euro-Mediterraneo, di istituire formalmente l'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea quale dimensione parlamentare del partenariato avviato dalla Dichiarazione di Barcellona;

Considerata la Dichiarazione Congiunta del Vertice per il Mediterraneo tenutosi a Parigi il 13 luglio 2008, che ha avviato l'Unione per il Mediterraneo ed ha inoltre sancito che l'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea sarà la legittima espressione parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo;

Considerato che in occasione della sesta sessione plenaria, tenutasi ad Amman il 13 e 14 marzo 2010, il nome dell'APEM è stato modificato in Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (AP-UpM), seguito dall'inclusione delle attività della AP-UpM nell'ambito delle strutture e dei progetti dell'UpM;

Considerato il Regolamento interno dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, approvato al Cairo il 29 aprile 2018 dalla plenaria;

Considerata la decisione, adottata dall'Ufficio dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo il 13 luglio 2018 a Bruxelles, di ubicare la sede del Segretariato Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo a Roma;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

In questo Accordo:

- a) “Regolamento” si riferisce al Regolamento interno dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo e ad ogni documento ufficiale ad esso allegato;
- b) “Segretariato” si riferisce al Segretariato Permanente dell’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo;
- c) “Governo” si riferisce al Governo della Repubblica Italiana;
- d) “autorità italiane competenti” si riferisce alle autorità nazionali o locali della Repubblica Italiana, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni amministrative e delle consuetudini della Repubblica Italiana;
- e) I “locali” sono da riferirsi a:
 - i) qualsiasi edificio di proprietà, affittato, prestato o altrimenti messo a disposizione del Segretariato nel territorio della Repubblica Italiana finalizzato all’esercizio dell’attività del Segretariato, ivi incluse le strutture di supporto;
 - ii) in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal Segretariato;
- f) “Assemblea” si riferisce all’Assemblea Parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo;
- g) “proprietà del Segretariato” si riferisce a tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, affittati, in gestione o amministrati dal Segretariato in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attività Ufficiali;
- h) “Rappresentanti” si riferisce ai rappresentanti dei Membri dell’Assemblea, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Segretariato;
- i) I “membri del personale” sono il Segretario Generale ed il personale assegnato al Segretariato, ad eccezione di quello assunto localmente e retribuito su base oraria;
- j) “membri della famiglia” si riferisce ai consorti ed ai familiari a carico, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale;
- k) Per “Periodo di Occupazione” si intende il periodo a partire dalla data in cui il Segretariato occupa per la prima volta i locali;
- l) “Attività Ufficiali” sono da intendersi tutte le attività del Segretariato, le quali sono autorizzate dal Regolamento interno o dall’Ufficio in conformità al Regolamento interno;
- m) I “Residenti permanenti in Italia” sono quei membri del personale che, immediatamente prima di assumere l’incarico nelle sedi del Segretariato in Italia, erano già residenti in Italia;

Articolo 2 I locali

1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell’Allegato I.
2. I costi risultanti per la messa in opera da parte del Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a carico del Governo. Le spese di gestione del Segretariato sono a carico del bilancio dell’Assemblea.
3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi di cui all’Allegato I.
4. L’edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprietà di Roma Capitale e sarà restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all’Allegato I.
5. Al fine di agevolare l’applicazione del presente Accordo, il Capo del Segretariato comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento delle Attività Ufficiali del Segretariato. Nel caso in cui degli edifici siano

temporaneamente occupati dal Segretariato per lo svolgimento delle sue Attività Ufficiali, a tali edifici è conferito lo status dei locali.

6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Articolo 3

Privilegi ed Immunità

Il Governo concede al Segretariato i privilegi e le immunità specificate all'Allegato II.

Articolo 4

Responsabilità

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del Segretariato sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato nell'esercizio delle loro funzioni, ricade interamente sul Segretariato stesso e non sarà in carico alla Repubblica Italiana.

2. Il Segretariato risarcisce il Governo nei seguenti casi:

a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato, e

b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato.

Articolo 5

Modifiche e modalità di attuazione

1. Su richiesta del Governo o del Segretariato si procederà a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo.

2. Le modalità di attuazione del presente Accordo tra le autorità italiane competenti ed il Segretariato derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative il giorno della firma.

3. Le modifiche concordate degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 entreranno in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale vigente e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra il Governo e il Segretariato in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta mediante trattative e consultazioni tra le Parti.

Articolo 7

Entrata in vigore e risoluzione

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avrà notificato al Segretariato il completamento delle necessarie procedure di ratifica.
2. Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo con un preavviso scritto di un anno.

Fatto in due originali in lingua inglese.

Per l'Assemblea Parlamentare
dell'Unione per il Mediterraneo

Il Presidente del
Parlamento europeo

Per il Governo della Repubblica
Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale

Fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019

Fatto a Roma il 9 febbraio 2019


ALLEGATO I

Questo Allegato si riferisce ai locali (come definiti dal presente Accordo)

Parte I**Locali per l'occupazione secondo l'Articolo 2.1**

1. I locali del Segretariato dovranno essere delimitati all'interno del complesso monumentale "Buon Pastore", in Via della Penitenza 37, Roma. L'ubicazione dei locali delimitati all'interno del complesso monumentale "Buon Pastore" è indicata nella piantina alla fine di questo Allegato.
2. I locali saranno provvisti di postazioni informatiche e dotati di personale distaccato dai parlamenti nazionali, dal Parlamento Europeo, dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, nonché da personale diplomatico dei paesi membri della UpM già presente in Italia. L'Italia metterà anche un contabile a disposizione del Segretariato, almeno per la fase iniziale.
3. Un inventario dettagliato di componenti, apparati, apparecchiature e impianto dovrà essere concordato quando il Segretariato occuperà i locali.

COMUNE DI ROMA
VIA DELLA PENITENZA, 37 - ROMA
PIANO P02



ALLEGATO II – PRIVILEGI E IMMUNITÀ

Clausola 1

Inviolabilità dei locali

1. I locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario della Repubblica Italiana, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno della Repubblica Italiana, può avere accesso ai locali per compirvi alcun tipo di compito al loro interno senza il consenso del Capo del Segretariato.
2. Il consenso del Capo del Segretariato ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. I locali non saranno utilizzati in alcun modo che non sia compatibile con le Attività Ufficiali del del Segretariato.

Clausola 2

Protezione dei locali

Le autorità italiane competenti adotteranno le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine pubblico nelle sue prossimità. Inoltre le autorità italiane competenti possono, su richiesta del Capo del Segretariato, adottare tali misure all'interno dei locali del Segretariato.

Clausola 3

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Segretariato sono inviolabili. L'inviolabilità conferita da questo paragrafo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dal Segretariato nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

Clausola 4

Immunità del Segretariato

1. Nell'ambito delle proprie attività ufficiali, il Segretariato godrà dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, tranne:
 - a) casi specifici in cui il Capo del Segretariato vi abbia espressamente rinunciato. Tuttavia, si considererà che il Segretariato abbia rinunciato a tale immunità qualora, ricevuta la richiesta di rinuncia all'immunità da parte dell'autorità nazionale dinanzi alla quale l'azione è promossa, non abbia comunicato, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, di non voler rinunciare a tale immunità;
 - b) nel caso di azione civile intentata da un terzo per il danno derivante da un incidente provocato da un veicolo appartenente o utilizzati per conto del Segretariato o nel caso di infrazione stradale;
 - c) nel caso di pignoramento, a seguito di decisione dell'autorità amministrativa o giudiziaria, delle indennità, delle retribuzioni e degli emolumenti dovuti dal Segretariato ad un membro del suo personale.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le proprietà e i beni del Segretariato ovunque situati godono dell'immunità da qualsiasi forma di provvedimento cautelare amministrativo o giudiziario come

la requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, tranne per quanto temporaneamente necessario in relazione alla prevenzione e all'indagine su incidenti che coinvolgano veicoli appartenenti o utilizzati per conto del Segretariato.

L'immunità conferita dai paragrafi 1 e 2 si estende ai mezzi di trasporto utilizzati dal Segretariato nelle sue Attività Ufficiali, inclusi quelli noleggiati o presi in prestito per tali scopi. Il Segretariato adotta le misure necessarie ad assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue Attività Ufficiali possano essere identificati.

Clausola 5

Servizi

1. Il Governo si adopera per fare in modo che il Segretariato sia fornito con i servizi pubblici necessari per il corretto funzionamento del Segretariato, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio. In caso di interruzione o minacciata interruzione di tali servizi, il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del Segretariato non subiscano conseguenze negative.
2. Il Governo adotta tutte le misure idonee a garantire al Segretariato l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione.
3. Il Segretariato ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei locali. Il Governo provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al Segretariato per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.

Clausola 6

Bandiera e simbolo

Il Segretariato ha la facoltà di esporre la sua bandiera ed il suo simbolo nonché le bandiere dei suoi membri e degli Stati che cooperano con esso sui locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie Attività Ufficiali.

Clausola 7

Esenzione dalle imposte

1. Il Segretariato e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie Attività Ufficiali, sono esenti da tutte le imposte dirette.
2. Con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Segretariato è esente dalle relative imposte indirette.
3. In deroga al paragrafo 2, si applica quanto segue:
 - a) Il Segretariato è esentato dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e allo svolgimento delle proprie funzioni. Ai fini del presente Accordo, per "acquisti sostanziali" si intendono gli acquisti di beni o prestazioni di servizi per i quali il valore della fattura supera il limite fissato dalle norme nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.
 - b) Il Segretariato è esentato da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Segretariato nell'ambito delle sue Attività Ufficiali.
 - c) Il Segretariato è esonerato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), dai dazi doganali e da altri doveri per l'acquisto e l'importazione di tre veicoli per l'uso ufficiale del Segretariato e dei loro pezzi di ricambio. Il Segretariato è inoltre esentato dalle imposte sui veicoli a motore su questi

veicoli, che devono essere registrati in una serie speciale. I combustibili e i lubrificanti per tali veicoli possono essere acquistati o importati senza dazi doganali, entro i limiti quantitativi concessi alle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana.

4. Il Segretariato è esonerato dalle imposte locali sulle proprietà e imposte sulle attività, di registrazione dei terreni, ipoteca e imposte sul terreno, compresi i diritti di bollo su atti, contratti e formalità che sono strumentali alla concessione dell'uso dei locali ed alla tipologia di acquisti, servizi e transazioni che sono necessari per intraprendere le Attività Ufficiali del Segretariato.

5. Il Segretariato è inoltre esentato dall'accisa e dai sovrapprezzi collegati all'utilizzo dell'energia elettrica e gas naturale consumati all'interno dei locali ad eccezione dell'installazione per uso privato.

6. Le esenzioni e le concessioni di cui alla presente Clausola non si applicano ai dazi e alle tasse, che non sono altro che i pagamenti per i servizi di pubblica utilità.

Clausola 8

Esenzione dai controlli finanziari

Senza essere sottoposto a controlli finanziari da parte delle Autorità Italiane, regolamentari o moratori di qualsiasi natura, al fine di svolgere le proprie Attività Ufficiali, il Segretariato può liberamente:

- a) acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e possederli e utilizzarli;
- b) gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari esteri o locali in qualsiasi valuta all'interno o all'esterno della Repubblica Italiana;
- c) trasferire i propri fondi, titoli, oro, valute e altri valori di valore da o verso la Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta detenuta in qualsiasi altra valuta.

Clausola 9

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni dirette ai locali o al personale presente presso i locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.

2. Il Segretariato ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Clausola 10

Rappresentanti

I rappresentanti beneficeranno:

- a) dell'esenzione dalle tariffe per i visti;
- b) degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati nella Repubblica italiana agli agenti diplomatici dello Stato che rappresentano;
- c) degli stessi servizi doganali per quanto riguarda i loro bagagli personali, accordati alla Repubblica italiana agli agenti diplomatici.

Clausola 11 **Membrì dello staff**

1. I membri del personale godono, all'interno e con riferimento alla Repubblica italiana, dei seguenti privilegi e immunità:
 - a) l'immunità dal sequestro di bagagli ufficiali;
 - b) l'immunità da procedimenti giurisdizionali di qualsiasi tipo per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, inteso che tale immunità continui anche quando il personale in questione abbia cessato di esercitare le predette funzioni;
 - c) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti e indennità che vengano ad essi corrisposti da o per conto del Segretariato;
 - d) l'esenzione per i membri del personale che non siano cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi da quelli di cui alla lettera (c) provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;
 - e) esenzione nei confronti dei medesimi, dei loro familiari e del loro personale domestico al seguito, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
 - f) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia, la libertà di mantenere all'interno della Repubblica italiana o altrove valute straniere, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia possono liberamente portare all'esterno della Repubblica italiana i loro titoli o valuta estera o procedere al trasferimento di effetti personali al di fuori della Repubblica italiana non superando il limite stabilito dall'attuale normativa UE e nazionale. I membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia possono, durante la loro collocazione presso il Segretariato o alla cessazione di tale impiego, esportare dalla Repubblica italiana qualsiasi somma ricevuta dal Segretariato nonché un importo pari all'importo totale dei fondi importata nella Repubblica Italiana in qualsiasi moneta tramite organi autorizzati, non superando il limite stabilito dall'attuale normativa nazionale e dell'Unione Europea;
 - g) per i membri del personale che non sono cittadini italiani e non residenti permanenti in Italia, il diritto di importare senza dazi e tutti gli altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, dal momento della loro assegnazione, i loro effetti e mobilio, includendo un veicolo a motore in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 18 mesi dalla loro assegnazione al Segretariato.
 - h) i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, possono acquistare, senza dazi ed altri tributi, divieti e restrizioni all'importazione, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina. Tale diritto è esercitato entro 18 mesi dalla data in cui è stata avviata l'attività presso il Segretariato. Tale veicolo non può essere venduto nei primi 36 mesi dalla data di acquisto in Italia.
2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica italiana rilascia ai membri del personale e ai membri delle loro famiglie che fanno parte delle loro famiglie, una carta d'identità che specifica lo status del titolare.
3. Su richiesta del Segretariato, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può autorizzare i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale per svolgere attività autonome o salariate in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere nuove attività o riavviare lavori già conclusi, il Segretariato effettua una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente paragrafo. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente paragrafo.

4. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui alla presente clausola, al Capo del Segretariato sono concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse agli Ambasciatori che sono capi di missione ma che non sono cittadini italiani o residenti in Italia.
5. Il Segretariato comunica annualmente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un elenco del suo personale e eventuali variazioni.
6. Il paragrafo 1, lettera (f), e il paragrafo 2 si applicano anche alle persone a servizio domestico dei membri del personale del Segretariato per la durata della missione di questi ultimi.
7. Le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il personale interessato presenta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri che indichi l'esistenza dei requisiti necessari per concedere il beneficio fiscale.
8. Durante il loro periodo di lavoro con il Segretariato, i membri del personale, i membri delle loro famiglie e i loro dipendenti domestici, gli esperti e i membri della loro famiglia, possono continuare a guidare veicoli a motore utilizzando la propria patente di guida straniera valida, a condizione che il titolare sia in possesso di una carta d'identità valida rilasciata dall'Italia ai sensi del paragrafo 2, o ottenere una patente di guida italiana alla presentazione della patente di guida straniera valida, nel qual caso la patente di guida ottenuta è valida solo per il periodo in cui il titolare è impiegato dal Segretariato.

Clausola 12

Esperti

Gli esperti godono degli stessi privilegi per quanto concerne i regolamenti in materia di valuta e di cambio accordati alla Repubblica Italiana agli agenti diplomatici dello Stato di residenza.

Clausola 13

Previdenza sociale

1. Il Segretariato si assicura che i membri del personale siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e di previdenza sociale tramite istituti di assicurazione pubblici o privati della Repubblica italiana o di qualsiasi altro Stato che fornisce una copertura all'interno della Repubblica italiana, le cui norme devono essere rese note alle autorità italiane competenti. L'assicurazione sanitaria comprende anche i familiari che fanno parte della famiglia di un membro del personale, identificati in conformità con il relativo regolamento.
2. I membri del personale sono esenti da tutti i contributi obbligatori agli organismi di previdenza sociale italiana. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema di previdenza sociale italiana su base volontaria e di conseguenza trarre vantaggio da esso.
3. Possono essere stipulati accordi complementari al fine di conferire ai membri del personale la possibilità di fruire dei servizi forniti dal sistema sanitario italiano.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai membri delle famiglie dei membri del personale, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e siano autorizzati a ricevere prestazioni di previdenza sociale da parte dell'Italia.

Clausola 14

Disposizioni speciali

1. Fatti salvi i loro privilegi e immunità, i beneficiari dei privilegi e delle immunità previste da questo Allegato e dal presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
2. I privilegi e le immunità concessi nel quadro dell'Allegato e del presente Accordo non sono stabiliti per il beneficio personale dei loro destinatari. Sono accordati unicamente nell'interesse del Segretariato, in particolare per garantire, in ogni circostanza, la libertà di azione dell'Assemblea e la totale indipendenza delle persone interessate.

3. L'Assemblea ed il Segretariato collaborano in ogni momento con le competenti Autorità Italiane per agevolare l'applicazione delle leggi italiane e per prevenire il verificarsi di qualsiasi abuso connesso ai citati privilegi e immunità.
4. Il Segretariato ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità del proprio personale ove ritenga che tali immunità potrebbero ostacolare il normale corso della giustizia, e qualora sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell'Assemblea. Il Segretariato comunica alle competenti Autorità Italiane la rinuncia alle immunità il prima possibile e al più tardi entro un mese.

PAGINA BIANCA



18PDL0060700